



COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO: FACOLTA' DI NON PREDISPORRE BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI ART. 233 BIS C. 3 TUEL. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisette**, del mese di **giugno**, alle ore **09:00** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale convocato vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
PRASSO Daniele	Sì
BADELLA Luigino	Sì
BASILE Domenico	Sì
COLOMBO GABRI Margherita	Sì
CORBANESE Valli	Sì
DI GIOVANNI Nunziato	Sì
FINOTTO Leandro	Sì
MASCHIO Bruna	Sì
MONTERSINO Nicoletta	No
RIVATA Sergio	Sì
TARTAGLINO Giuseppe	Sì
Totale Presenti	10
Totale Assenti	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale LO IACONO Maria, PRASSO Daniele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 il 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.";

Considerato che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Considerato che la popolazione residente del Comune di Vigliano d'Asti, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

Visto il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: "Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.";

Considerato che il Comune di Vigliano d'Asti non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, per quanto riguarda il bilancio consolidato anno 2019, in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Vigliano d'Asti non presenta una valenza informativa significativa;

Ritenuto altresì di dover esonerare il Servizio finanziario da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **per le motivazioni** in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2019;
2. **di trasmettere** copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente;
3. **di dare atto** che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUEL.

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione resa nelle forme stabilite dallo Statuto:

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
PRASSO Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
LO IACONO Maria